

## **Privacy e responsabilità delle piattaforme: i nuovi orientamenti della Corte di Giustizia**

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2025, causa C-492/23, riveste un'importanza fondamentale nell'ambito dell'offerta e della fruizione dei servizi digitali, poiché ridefinisce il ruolo e le responsabilità delle piattaforme online con riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

La Corte afferma che una piattaforma che gestisce dati personali e ne determina le modalità di accessibilità e diffusione – anche per finalità commerciali e pubblicitarie – assume il ruolo di titolare del trattamento. In quanto tale, essa è pienamente soggetta agli obblighi previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

In particolare, le piattaforme sono tenute ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio di compromissione dei dati trattati, prevedendo garanzie rafforzate quando siano coinvolte categorie particolari di dati personali. In questa prospettiva, la disciplina del GDPR si applica integralmente all'attività delle piattaforme, che non possono pertanto invocare i benefici del regime di limitazione della responsabilità previsto dalla normativa sul commercio elettronico.

Le conclusioni della Corte assumono inoltre un rilievo significativo nel coordinamento con il nuovo quadro regolatorio europeo introdotto dal Digital Services Act (DSA). In particolare, la decisione contribuisce a chiarire il rapporto tra gli obblighi in materia di protezione dei dati personali e quelli relativi alla tempestiva rimozione dei contenuti illeciti e all'adozione di misure di mitigazione dei rischi sistemici.

Ne deriva un orientamento verso un modello di compliance integrata, in cui le piattaforme sono chiamate a considerare congiuntamente, sin dalla fase di progettazione dei servizi, sia i profili di funzionamento del mercato digitale sia la tutela dei diritti fondamentali degli utenti. In tale contesto assume un ruolo centrale l'applicazione dei principi di privacy by design e by default, che impongono

l'integrazione strutturale delle garanzie di protezione dei dati nell'architettura stessa delle piattaforme digitali.